



Prot. n. 0022550  
del 8/02/2007

**OGGETTO:** Organo della Provincia competente a formulare le osservazioni di cui allo art. 30, comma 3, della legge regionale n. 34/1992, così come sostituito dalla legge regionale n. 34/2005.

Il Comune rileva che “l’art. 30, comma 3, della Legge regionale n. 34/92, così come sostituito dalla Legge regionale n. 34/2005, prendendo atto delle motivazioni contenute nella sentenza n. 343/2005 con la quale la Suprema Corte ha dichiarato l’incostituzionalità del previgente art. 30 ha normato ex novo il procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, prevedendo con la necessità dell’invio del Piano adottato alla Provincia, una forma di partecipazione di tale soggetto pubblico finalizzata “a soddisfare un’esigenza, oltre che di conoscenza per l’ente regionale, anche di coordinamento dell’operato delle Amministrazioni locali” (ved. Sentenza Corte Costituzionale citata)” e chiede quindi quale sia l’organo della Provincia competente “ad effettuare le su indicate osservazioni”.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

L’art. 30 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, stabiliva, nel testo originario, che “i piani attuativi di cui al comma 1 dell’articolo 4” - cioè quelli ivi indicati, conformi agli strumenti urbanistici generali oppure rientranti nelle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 15 - erano adottati ed approvati in via definitiva dal Consiglio comunale, senza alcun intervento della Regione o della Provincia territorialmente competente nei relativi procedimenti.

Il successivo art. 35 prevedeva poi l’invio “del riepilogo informativo statistico dei dati di ogni singolo piano” così approvato alla provincia, la quale a sua volta doveva trasmettere i dati ricevuti alla giunta regionale, che assicurava “l’utilizzazione dei dati da parte degli enti locali” e presentava “annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato della pianificazione urbanistica nella regione”, al fine “della programmazione dell’uso del territorio”.

La Corte costituzionale con la sentenza 29 luglio 2005, n. 343, nell’esaminare la legittimità costituzionale di tali norme, ha osservato che così facendo la Regione Marche non ha dato attuazione al principio desumibile dall’art. 24, comma 2, della legge n. 47/1985, in base al quale i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione copia dei piani attuativi da essi adottati ai fini delle “osservazioni” da parte di questa, sulle quali i Comuni debbono “esprimersi” con “puntuale motivazione” e che “la previsione dello obbligo di trasmettere copia dei riepilogo informativo statistico di ogni singolo piano” di cui all’art. 35 “non è idonea, data l’evidente schematicità del contenuto, a porre l’ente destinatario in grado di attuare la collaborazione insita nelle osservazioni e sollecitazioni al Comune a compiere nuove valutazioni (che l’articolo 35 neppure prevede)” (vedi gli ultimi capoversi del punto 3.1 della parte “considerato in diritto”).

Per questi motivi la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 30 della L.R. n. 34/1992 “nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è prevista l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata)”.

A seguito di tale sentenza la Regione, con l’art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 34, ha integralmente modificato il testo dell’art. 30 della legge regionale n. 34/1992, stabilendo che “i



piani urbanistici attuativi di cui all'art. 4, comma 1, sono adottati dai Comune" e che "le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34", contestualmente al deposito presso la sede comunale per l'espressione delle osservazioni e delle opposizioni da parte di coloro che ne hanno interesse, sono inviate "alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47", sulle quali il Comune, all'atto dell'approvazione dei piani, deve motivare "puntualmente" (commi 1 e 3 del nuovo art. 30).

Con la medesima norma è stato poi abrogato l'art. 35 della legge regionale n. 34/ 1992, divenuto oramai inutile.

La legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, per quanto concerne invece gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti e gli strumenti urbanistici attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali, prevede all'art. 26 - come integralmente modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 19 - l'intervento della Giunta provinciale tramite l'espressione di un "parere", di natura sostanzialmente vincolante (vedi i commi 5 - 7), che il Comune deve rispettare allorché procede alla loro approvazione definitiva.

Considerato il complessivo sistema di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, generali o particolareggiati, instaurato dalla L.R. n. 34/1992, si ritiene che competente all'espressione delle "osservazioni" previste dall'art. 30, comma 3, nel procedimento di approvazione dei piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici generali, sia la Giunta provinciale, che è competente all'espressione del ben più incisivo "parere" che, ai sensi dell'art. 26, è necessario per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, nonché per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali.

In tal modo inoltre lo stesso organo della Provincia, cioè la Giunta provinciale, ha la conoscenza di tutti i piani urbanistici adottati dai Comuni e può quindi esercitare quell'azione di "coordinamento dell'operato delle Amministrazioni locali" alla quale fa riferimento la Corte costituzionale nella sua sentenza.